

TI_GERICHTE 72.2019.294 vom 27. Februar 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-02-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2019.294_d20200227

FR: TI_GERICHTE 72.2019.294 du 27 février 2020

IT: TI_GERICHTE 72.2019.294 del 27 febbraio 2020

Regeste

Autore colpevole di: infrazione aggravata alla LStup per aver acquistato, detenuto, posseduto, alienato e procurato in altro modo ad altri 750 g di cocaina; infrazione alla LStup ripetuta acquistato, detenuto, posseduto, alienato e procurato in altro modo ad altri 250 g di canapa

Erwägungen

E. 2

CPP il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall'intero incarto (Schmid, Praxiskommentar, n. 4 e 5 ad art. 10, p. 23; DTF 133 I 33; 117 Ia 401; STF 6B.936/2010 del 28 giugno 2011; 6B.10/2010 del 10 maggio 2010; 6B.1028/2009 del 23 aprile 2010). Il principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP) è conseguenza della presunzione d'innocenza (art. 10 cpv. 1 CPP) garantita dagli art. 32 cpv. 1 della Costituzione federale, 6 n. 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e 14 cpv. 2 Patti Onu II. Esso trova applicazione sia nell'ambito della valutazione delle prove sia in quello della ripartizione dell'onere probatorio (DTF 120 Ia 31). Riferito alla valutazione delle prove, esso significa che il giudice non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che i fatti si siano svolti in quel modo (DTF 127 I 38 nonché STF 6B.203/2008 del 13 maggio 2008 e 1P.20/2002 del 19 aprile 2002). Il precetto non impone però che l'assunzione delle prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sempre possibili. Il principio è disatteso quando il giudice penale, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38; 124 IV 86; STF 6B.253/2009 del 26 ottobre 2009; 6B.579/2009 del 9 ottobre 2009; CARP 17.2012.2 del 6 giugno 2012). V) Fatti di cui all'atto d'accusa i) Punto 1 dell'atto d'accusa, imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti 10. L'atto d'accusa imputa a IM 1 il reato di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, per avere, nel periodo novembre 2018/09 luglio 2019, a _____, _____, e in altre imprecisate località del Cantone Ticino, senza essere autorizzato, acquistato, detenuto, posseduto, alienato o procurato in altro modo almeno complessivi 2'114 grammi netti di cocaina previamente acquistati da tale _____ (rimasto non identificato), in misura di 300 grammi netti di cocaina, e in misura di almeno 1'814 grammi netti di cocaina previamente acquistati/ricevuti da tale _____ (rimasto non identificato), sostanza interamente destinata all'alienazione a terze persone, e in particolare per avere alienato a tale _____ (rimasto non identificato) 300 grammi netti di cocaina, a tale _____

(rimasto non identificato) 20 grammi netti di cocaina, a _____ 40 grammi netti di cocaina, ad un amico di _____ 2/3 grammi netti di cocaina, a tale _____ 3 grammi netti di cocaina, a tale _____ 4 grammi netti di cocaina, a † _____ 80 grammi netti di cocaina, ad un cittadino del Marocco 100 grammi netti di cocaina, a _____ 50 grammi netti di cocaina, a _____ 50 grammi netti di cocaina, a tale _____/_____ 2/3 grammi netti di cocaina, a _____ 30 grammi netti di cocaina, a _____ 10 grammi netti di cocaina, a _____ 3 grammi netti di cocaina, ad un amico di _____ 1 grammo netto di cocaina, a _____ 1 grammo netto di cocaina, a _____ 5 grammi netti di cocaina, a _____ 6 grammi netti di cocaina, a _____ 20 grammi netti di cocaina, a _____ 6 grammi netti di cocaina, a _____, a _____ 2/3 grammi netti di cocaina, ad un cittadino _____ 2/3 grammi netti di cocaina, per complessivi 733/736 grammi netti di cocaina (punto 1.1), nonché alienato a varie persone (rimaste non identificate) almeno 1'379/1381 grammi netti di cocaina (punto 1.2). a) Le dichiarazioni di IM 1 11. Interrogato dinanzi alla Polizia il 19 luglio 2019, l'imputato ha esordito affermando che: " per prima cosa ammetto che sono attivo nel traffico di stupefacenti e meglio di cocaina da metà gennaio 2019, ricordo che al 12 gennaio sono tornato dalle vacanze in Macedonia e poi alcuni giorni dopo ho iniziato a vendere cocaina. All'inizio ho iniziato a vendere poco, con poco intendo circa 5 grammi alla volta durante il fine settimana, questi fino al mese di marzo. Poi ad inizio marzo mi è stato consegnato in una sola occasione un panetto di cocaina da 600 grammi. Il panetto mi è stato consegnato a credito, io dovevo venderlo, e man mano dovevo consegnare i soldi. Di solito appena arrivavo sui CHF 4'000/5'000.- li consegnavo. (...) Confezionavo io i sacchetti, e tagliavo la cocaina con il bicarbonato. Posso dire che al panetto di 600 grammi di cocaina ho aggiunto circa 100 grammi di bicarbonato e in totale ho confezionato e venduto circa 700 grammi di cocaina. (...) Di regola vendevo i sacchetti da 0.8/1 grammo al prezzo di circa 65/70.-, inoltre in certe occasioni vendevo anche fino a 10 grammi alla volta al prezzo di CHF 650.- Posso dire che ho venduto al massimo a 10 persone". (VI PG 19.07.2019, AI 27, p. 3-4). 12. Dopo aver ripercorso i nominativi degli acquirenti, l'imputato ha indicato di aver acquistato la cocaina da tale " _____ " al prezzo di CHF 55.00 al grammo. Malgrado l'evidente rapporto di fiducia derivante dall'avergli consegnato un panetto da 600 grammi, IM 1 ha affermato di non avere alcun recapito telefonico di detto individuo (cfr. VI PG 19.07.2019, AI 27, p. 6). 13. Ritornando sulla propria attività di vendita e prendendo posizione in merito al fatto che, a mente degli interroganti, le fotografie riportanti una sorta di " contabilità ", inducevano a ritenere che avesse alienato 2-3 kg di cocaina, l'uomo ha dichiarato che: " (...) mi sembrano un po' troppi, sono qualcosa in più rispetto ai 700 grammi del panetto più quello che ho venduto tra il mese di gennaio e il mese di marzo 2019, ovvero almeno 300 grammi. Complessivamente posso dire che tra il mese di gennaio 2019 e il mese di giugno 2019 ho trafficato almeno 1 kg di cocaina. (...) nel periodo compreso tra il mese di gennaio e il 9 luglio 2019 giorno del mio arresto ho acquistato da un _____ che chiamo _____ un complessivo di almeno 1 kg di cocaina, sostanza che ho poi rivenduto a più persone come sopradescritto". (VI PG 19.07.2019, AI 27, p. 6-7). 14. Interrogato nuovamente il 26 luglio 2019 dalla Polizia, dopo aver riconfermato le precedenti dichiarazioni, l'imputato ha riferito di aver acquistato la cocaina da " _____ " a CHF 55.00 grammo e di averla rivenduta a CHF 65.00/70.00 al grammo. Il guadagno di CHF 10.00/15.00 al grammo sarebbe tuttavia stato diviso a metà tra IM 1 ed il suo fornitore. L'uomo ha quindi aggiunto che: " come risulta anche dei fogli contabili dovevo ancora dei

soldi a _____, sono i proventi delle ultime vendite. I soldi che avevo con me il giorno dell'arresto sono soldi che avevo guadagnato dallo spaccio di cocaina. In totale dovevo ancora a _____ CHF 4'565 che dovevo consegnare il giorno in cui sono stato arrestato". (VI PG 26.07.2019, AI 34, p. 3-4). 15. In occasione dell'interrogatorio dell'8 agosto 2019 IM 1 ha ammesso di essere proprietario della bilancia elettronica e dei sacchetti in plastica rinvenuti presso il di lui domicilio (VI PG 8.08.2019, AI 40, p. 5). Invitato a pronunciarsi in merito alle dichiarazioni di _____, secondo avrebbe tenuto nascosta la cocaina sopra la cappa della cucina e di aver visto " grandi quantitativi di cocaina (...) non era sempre lo stesso panetto che vedevo, erano tre diversi. (...) il panetto che ho visto la prima volta (...) stimo che quel panetto poteva pesare 1 kg (...) ", l'imputato ha dichiarato che: " (...) ammetto di averla frequentata, effettivamente lei è venuta a casa mia nei periodi indicati, perché è anche venuta a maggio 2019. Per quanto concerne i panetti che lei dichiarava di aver visto non corrisponde al vero, lei al massimo avrà visto dei pezzetti di 20 o 30 grammi. Questi pezzetti fanno parte del panetto di 600 grammi che ho diviso e nascosto nel riso e messo sopra la cucina. Riconfermo di aver ricevuto unicamente il panetto di 600 grammi e non gli altri panetti indicati da _____. Non so perché lei abbia detto qualcosa del genere (...). (VI PG 8.08.2019, AI 40, p. 5-6). 16. L'uomo ha altresì contestato il quantitativo di sostanza alienato alla menzionata donna, da questa quantificato in 115 grammi e stimato in 50 grammi da parte dell'imputato (cfr. VI PG 8.08.2019, AI 40, p. 6). 17. Dopo aver affermato di aver alienato ad _____ 10 grammi (confermandone quindi le dichiarazioni), a _____

E. 5

grammi di cocaina dallo _____ che poi rivendevo. Poi a inizio marzo lo _____ mi ha chiesto come mai non prendevo un po' più di cocaina alla volta e io gli ho risposto che non avevo soldi. E allora _____ mi ha dato un panetto da 600 grammi a credito. Mi ha anche consegnato una tessera telefonica che avrei dovuto usare per tenere i contatti con lui. Tessera che ho utilizzato per quasi due mesi, poi _____ me ne ha consegnata un'altra da usare". (VI PP 26.11.2019, AI 121, p. 2) 48. Confrontato al fatto che, in corso d'istruttoria, egli ha rilasciato versioni tutt'altro che costanti in merito all'acquisto e alla successiva vendita di cocaina, l'imputato ha affermato che: " Ho appena spiegato com'è andata. Io ho ricevuto un solo panetto da 600 grammi a credito". (VI PP 26.11.2019, AI 121, p. 4) 49. L'uomo ha quindi precisato che: " Da gennaio a inizio marzo io prendevo 5 grammi alla settimana da _____, e poi lui mi ha chiesto se non ne volevo un po' di più e mi ha dato il panetto da 600 grammi. Mi è capitato, tante volte, nel periodo metà gennaio 2019/fine febbraio 2019 di acquistare anche più di 5 grammi alla settimana. In totale ne avrò acquistati 40 da metà gennaio 2019 a fine febbraio 2019". (VI PP 26.11.2019, AI 121, p. 4) 50. Confrontato al fatto che, tenendo conto delle precedenti ammissioni secondo cui avrebbe alienato 1 kg di cocaina, da tale ricostruzione risulterebbero mancare 255 grammi di sostanza, IM 1 ha ritrattato, affermando per la prima volta che: " Questa è la verità. Io ho venduto 745 grammi di cocaina". (VI PP 26.11.2019, AI 121, p. 5) 51. Dopo aver affermato di non ricordare se la contabilità venisse tenuta anche tra gennaio e febbraio e che in tale periodo egli non doveva nulla a " _____ " poiché acquistava la sostanza a contanti, l'imputato ha confermato le proprie precedenti dichiarazioni di cui ad AI 50, righe 97/111, quo al prezzo di acquisto e vendita della cocaina, precisando che: " Confermo queste mie dichiarazioni. Il guadagno si vede dai bigliettini che ho fatto. (...) All'inizio io pensavo di poter guadagnare ed è per quello che io facevo i bigliettini. Voglio anche aggiungere che io tentavo di tenere qualche soldo in più per cui a volte preparavo i

bigliettini solo per me scrivendo che avevo venduto 40 grammi per CHF 70.- e poi li rifacevo mettendo invece che di grammi ne avevo venduti 30 a CHF 70.-. Quella parte dei

E. 5.2

e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72). 86. Secondo l'art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempite le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., p. 908 seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49, n. 1, p. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, p. 506). 87. Nel presente caso la colpa dell'imputato è stata ritenuta grave sia dal profilo oggettivo che da quello soggettivo. Dal profilo oggettivo il TF ha più volte ribadito che il quantitativo di stupefacente è soltanto uno degli elementi da valutarsi per determinare la colpa in ambito di stupefacenti. Peraltro, più ci si distanzia dal limite dell'infrazione aggravata, meno il quantitativo in quanto tale risulta determinante. Nel presente caso, si trattava evidentemente di quantitativi relativamente importanti e suscettibili di mettere in pericolo la salute di molte persone. Dal profilo soggettivo, qualifica la colpa il fatto che l'imputato ha agito con mero scopo di lucro. La sua precaria situazione finanziaria non può certo giustificare quanto commesso da IM 1. Non può poi non colpire la propensione a delinquere e la facilità con cui l'imputato si è determinato a commettere reato, giungendo ad alienare, sull'arco di pochi mesi, il già menzionato importante quantitativo di cocaina. Pesa poi sull'imputato il concorso di reati. In tale contesto, la pena ipotetica si collocherebbe attorno a 3 anni e 6 mesi di detenzione. A favore dell'imputato la Corte ha considerato una certa collaborazione, ritenuto che egli ha indicato alcuni consumatori, uno dei quali acquirente di un quantitativo piuttosto rilevante, senza che questi fossero stati identificati. Per costante giurisprudenza, l'incensuratezza è poi un fattore neutro. In tale contesto, tutto ben ponderato, la Corte ha ritenuto adeguata a IM 1 una pena detentiva di 3 (tre) anni. Ritenuto che l'imputato è incensurato, la pena è stata posta al beneficio della sospensione condizionale parziale. Al fine di tenere debitamente conto della colpa, la parte da spiare è stata fissata in 1 (un) anno. Per quanto attiene alla contravvenzione, la Corte ha pronunciato una multa di CHF 100.00 (cento). IX) Sequestri 85. La Corte ha mantenuto il sequestro conservativo a copertura di tasse e spese della somma di denaro sotto sequestro, nonché, in applicazione dell'art. 192 cpv. 1 CPP, ha confermato l'acquisizione agli atti quale reperto probatorio della documentazione cartacea, appunti contabilità (rep. no. 73154). È stata altresì ordinata la confisca e la distruzione del materiale vario per confezionamento cocaina (rep. no. 731609), della bilancia elettronica di colore grigio (rep. no. 73172) e dei diversi pezzi di materiale plastico (rep. no. 73173). Per quanto attiene agli altri oggetti sotto sequestro, gli stessi sono stati dissequestrati, previa cancellazione delle memorie di dispositivi elettronici e carte SIM, i cui costi sono da anticipare dal condannato. X) Retribuzione del difensore d'ufficio 86. Giusta l'art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico del patrocinato. Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili

(Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008. Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dell'avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d'ufficio, nel caso di concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar). All'avvocato è riconosciuto l'onorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa d'ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un'efficace difesa nel procedimento penale (BSK StPO – N. Ruckstuhl, art. 135 CPP n. 3; ZK StPO – V. Lieber, art. 135 CPP n. 3/6; N. Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3; Commentario CPP – M. Galliani / L. Marcellini, art. 135 CPP n. 4): deve essere indennizzato l'onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei diritti del difeso (BSK StPO – N. Ruckstuhl, art. 135 CPP n. 3; ZK StPO – V. Lieber, art. 135 CPP n. 6). L'onorario dell'avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dall'Alta Corte, decisione TF 6B_502/2013 del 3.10.2013 consid. 3.2.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l'onorario può essere aumentato sino a CHF 250.00/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L'onorario dell'avvocato per la partecipazione a interrogatori fuori dall'orario di lavoro usuale (tra le ore 20.00 e le ore 08.00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar). Per la determinazione dell'onorario a favore del difensore d'ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi dell'art. 21 cpv. 2 della legge sull'avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i quali l'avvocato ha riguardo alla complessità ed all'importanza del caso, al valore ed all'estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all'esito conseguito ed alla sua prevedibilità (decisione TF 6B_810/2010 del 25.5.2011 consid. 2.). Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio, riservato l'art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar). Quest'ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell'onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione dell'incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar). L'assunzione di un mandato di patrocinatore d'ufficio da parte di un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata un'attività indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una difesa d'ufficio sono sottoposte all'IVA se l'avvocato medesimo vi è assoggettato (sentenze TF 6B_486/2013 del 16.7.2013 consid. 4.3.; 6B_638/2012 del 10.12.2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6.5.2014 consid. 3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica l'attribuzione dell'IVA al patrocinatore indipendente quand'esso non sia personalmente assoggettato alla stessa. 87. Le note professionali del 25 novembre 2019, 3 dicembre 2019, 18 febbraio 2020 e 26 febbraio 2020 dell'avv. DUF 1 sono state approvate per complessivi CHF 16'289.65. 88. Il condannato è stato condannato a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di fr. 16'289.65 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP). XI Tassa di giustizia e spese procedurali 89. La tassa di giustizia di fr. 2'000.00 (duemila) e le spese procedurali sono a carico del condannato. Visti gli art. 12, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 69, 70, 106, 305bis CP; 19, 19a LStup; 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: IM 1 1. è autore colpevole di: 1.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti siccome riferita a un quantitativo che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o

indirettamente in pericolo la salute di molte persone, per avere, nel periodo novembre 2018 – 9 luglio 2019, a _____, _____ e in altre imprecisate località del Canton Ticino, senza essere autorizzato, acquistato, detenuto, posseduto, alienato e procurato in altro modo ad altri 750 grammi di cocaina; 1.2. infrazione alla LF sugli stupefacenti ripetuta per avere, nel periodo novembre 2018 – 9 luglio 2019, a _____, _____ e in altre imprecisate località del Canton Ticino, senza essere autorizzato, acquistato, detenuto, posseduto, alienato e procurato in altro modo ad altri 250 grammi di canapa; 1.3. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, nel periodo giugno – luglio 2019, a _____, senza essere autorizzato, intenzionalmente consumato 1 pastiglia di ecstasy; e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi . 2. IM 1 è prosciolto dall'imputazione di riciclaggio di denaro di cui al punto 3 dell'atto d'accusa. 3. Di conseguenza, IM 1 è condannato 3.1. alla pena detentiva di 36 (trentasei) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto; 3.2. al pagamento della multa di CHF 100.00 (cento) con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa sarà sostituita con una pena detentiva di 1 (un) giorno. 3.3. L'esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 24 (ventiquattro) mesi, con un periodo di prova di anni 2 (due). Per il resto è da espiare. 4. È mantenuto il sequestro conservativo a copertura di tasse e spese della somma di denaro sotto sequestro. 5. In applicazione dell'art. 192 cpv. 1 CPP, è confermata l'acquisizione agli atti quale reperto probatorio della documentazione cartacea, appunti contabilità (rep. no. 73154). 6. È ordinata la confisca e la distruzione del materiale vario per confezionamento cocaina (rep. no. 731609), della bilancia elettronica di colore grigio (rep. no. 73172) e dei diversi pezzi di materiale plastico (rep. no. 73173). 7. È ordinato il dissequestro di tutto il restante sotto sequestro, previa cancellazione delle memorie di dispositivi elettronici e carte SIM, i cui costi sono da anticipare dal condannato. 8. La tassa di giustizia di fr. 2'000.00 (duemila) e le spese procedurali sono a carico del condannato. 9. Le spese per la difesa d'ufficio sono sostenute dallo Stato. 9.1. Le note professionali del 25 novembre 2019, 3 dicembre 2019, 18 febbraio 2020 e 26 febbraio 2020 dell'avv. DUF 1 sono approvate per: onorario fr. 14'082.00 spese fr. 704.10 trasferte fr. 339.00 IVA (7,7%) fr. 704.10 totale fr. 16'289.65 9.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di fr. 16'289.65 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP). Intimazione a: - Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona - Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano - Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino - Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona - Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna Per la Corte delle assise criminali Il Presidente La cancelliera

Distinta spese : Tassa di giustizia	fr.	2'000.--	Inchiesta
preliminare	fr.	2'575.10	Multa
100.-- Altri disborsi (postali, tel., ecc.)	fr.	123.75	fr.
			4'798.85 =====

E. 10

marzo 2009, inc. 6B 632/2008, consid. 2; Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Berna 1995, ad art. 19, n. 150 e seg.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vo. II, 3ème édition, Berna 2010, ad art. 19 LStup, n. 81 segg., pag. 917 segg.). 76. Dal punto di vista soggettivo, l'autore deve sapere di detenere, produrre in altro modo o alienare stupefacenti. Il dolo eventuale è sufficiente

(Corboz, op. cit., ad. art. 19 LStup, n. 68 e segg., pag. 913). Inoltre, affinché vi sia un caso aggravato ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 lett. a LStup, è necessario che l'autore sappia o accetti che l'infrazione da lui commessa possa, direttamente o indirettamente, mettere in pericolo la vita di molte persone (DTF 111 IV 31; Bernard Corboz, op. cit., n. 91 ad art. 19 LStup). Affinché ciò sia realizzato, è sufficiente che egli sia cosciente del quantitativo e del tipo di droga trafficato, poiché, sia egli consumatore o meno, si deve presumere conoscere la pericolosità della droga per la salute (DTF 106 IV 232 consid. 4). Il dolo eventuale è sufficiente. È irrilevante che l'autore sappia che la droga è destinata ad un numero limitato di persone, così che, concretamente, non saranno in realtà numerose quelle messe in pericolo (DTF 111 IV 31).

77. Adempie la fattispecie di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis CP chi compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine. Il reato di riciclaggio di denaro, punibile con la detenzione sino a tre anni o con una pena pecuniaria, ha per fine la sottrazione all'autorità penale del provento di un crimine. Si tratta di un'infrazione di esposizione a pericolo astratto, il comportamento è dunque punibile a questo titolo anche laddove l'atto vanificatorio non abbia raggiunto il suo scopo (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e; STF 6B_900/2009 del 21 ottobre 2010 consid. 4.2; 6B_334/2007 dell'11 ottobre 2007, consid. 7.1.). Secondo la giurisprudenza e la dottrina dominante, ogni trasferimento di denaro all'estero costituisce un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine di valori patrimoniali. Ciò vale anche per ogni operazione di trasferimento di valori patrimoniali all'estero da un conto ad un altro conto, ed anche in presenza della tracciabilità delle operazioni (DTF 127 IV 20 consid. 3b; STF 6B_643/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2; STF 6B_88/2009 del 29 ottobre 2009 consid. 4.3; Trechsel / Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo 2013, n. 18 ad art. 305 bis; Pieth in Basler Kommentar II, 3a ed., Basilea 2013, n. 49 e rif. ad art. 305bis; Schmid/Ackermann/Arzt/Bernasconi/de Capitani, Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, Zurigo 1998, p. 523). È atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali ai sensi dell'art. 305bis CP anche il cambio di denaro sia che si tratti di conversione di banconote in valuta estera, sia che si tratti di sostituzione di banconote in altre di differente taglio della stessa valuta (DTF 136 IV 188 consid. 6.1; STF 6B_879/2013 del 18.11.2013 consid. 1.1.; Pieth in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3. ed., Basilea 2013, n. 44 ad art. 305bis, p. 270). Il reato di riciclaggio di denaro, di contro, non si realizza nei casi di distruzione o consumo del provento di un crimine. L'art. 305bis CP è, infatti, volto a perseguire l'agire di chi provvede a ripulire il denaro derivante da un'attività criminale per poi poterlo riutilizzare, ciò che non si verifica nei suddetti casi (Pieth in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3 ed., Basilea 2013, ad art. 305bis, N. 44, pag. 2701; Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume II, 3 ed., Berna 2010, ad art. 305 bis CP, n. 6, pag. 636).

78. Dal profilo soggettivo, l'autore deve avere agito intenzionalmente o per dolo eventuale. Egli deve volere o accettare che il comportamento che decide di adottare sia proprio a cagionare l'atto previsto dall'art. 305bis CP. Deve, inoltre, sapere o presumere che il valore patrimoniale di cui dispone proviene da un crimine. A questo proposito, è sufficiente che abbia conoscenza delle circostanze di fatto che destano in lui il sospetto sulla provenienza criminale del denaro e che abbia accettato tale eventualità (DTF 122 IV 211 consid. 2e; DTF 119 IV 242 consid. 2b; STF 6B_879/2013 del 18.11.2013 consid. 2.)

79. L'art. 19a LStup punisce con la multa chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure

chiunque commette un'infrazione giusta l'articolo 19 per assicurarsi il proprio consumo (cifra 1). Nei casi poco gravi si può abbandonare il procedimento o prescindere da ogni pena. Può essere pronunciato un avvertimento (cifra 2). Si può prescindere dall'azione penale se l'autore, per aver consumato stupefacenti, sottostà o si sottopone a un'assistenza sorvegliata dal medico. L'azione penale è eseguita se l'autore si sottrae all'assistenza o al trattamento (cifra 3). Se l'autore è tossicomane, il giudice può ordinare il collocamento in una casa di salute. L'articolo 44 del Codice penale svizzero 3 è applicabile per analogia (cifra 4). VII) Considerazioni della Corte 80. Relativamente al punto 1 dell'atto d'accusa la Corte non ha ritenuto di poter seguire l'impostazione data dalla pubblica accusa. In particolare, la ricostruzione dei quantitativi di cocaina trafficati sulla scorta dei documenti rinvenuti è certamente suggestiva, ma ben lungi dal permettere di giungere a definire in modo sufficientemente preciso e circostanziato l'entità del traffico posto in essere dall'imputato. In particolare, si impone di ricordare che IM 1 ha fornito spiegazioni – seppur non sempre lineari – che possono spiegare la presenza di determinate cifre. In particolare, detto che alcuni dei citati documenti sono certamente delle “ brutte copie ”, risulta pure che parte degli importi – sia pure evidenziati – si riferissero a subtotali poi ripresi in ulteriori calcoli, da cui una loro doppia imputazione a IM 1. In questo senso, già il totale di circa 1'300 grammi risultante dalla “ contabilità ” non può essere confermato. A maggior ragione, non risulta avere fondamento la conclusione secondo cui si tratterebbe di quantitativi ancora maggiori. In primo luogo, l'assoluta imprecisione del calcolo emerge dal fatto che in corso d'inchiesta all'imputato sono stati contestati totali differenti e che il rapporto di Polizia concludeva a complessivi 2,4 kg di sostanza, mentre l'atto d'accusa ne ha poi ritenuti 2,1 kg. Va poi detto che, così come concepito, l'atto d'accusa porta a considerare due volte la medesima sostanza: da un lato quella identificata sulla base degli acquirenti e, dall'altra, quella derivante dalle menzionate annotazioni. Di fatto, è più che verosimile che quanto alienato ai consumatori identificati facesse parte delle annotazioni. A tali considerazioni si aggiunge poi il fatto che appare assai inverosimile che, a fronte di vendite ricostruite sulla base dei consumatori pari a poco più di 700 grammi, vi siano 1'379/1'381 grammi di sostanza consegnata ad acquirenti non identificati. La Corte è evidentemente consapevole del fatto che in ambito di stupefacenti è spesso proibitivo ricostruire con precisione i quantitativi di sostanza trafficata. Tuttavia, a fronte di un'inchiesta articolata come quella in oggetto, ben più logica sarebbe stata una proporzione inversa, ovvero con il quantitativo minore a rimanere destinato a persone non identificate. A suffragare la tesi accusatoria ha certamente concorso quanto riferito da _____ in merito al fatto di aver visto presso il domicilio dell'imputato tre panetti di cocaina, di cui uno avrebbe avuto il peso stimato di 1 kg. Orbene, le dichiarazioni della donna non sono state ritenute credibili dalla Corte. In particolare, si impone di osservare che la stima del peso di un oggetto senza neppure toccarlo non può che portare a risultati aleatori. Neppure si può escludere, del resto, che la donna abbia osservato sempre il medesimo panetto, vieppiù ridotto di dimensione. Peraltro, quando la stessa è stata chiamata a disegnare il panetto, ha fornito indicazioni tutt'altro che lineari. In fine, la credibilità di _____ risulta minata pure dal fatto che la stessa ha inizialmente sostenuto di aver acquistato 115 grammi di cocaina, quantitativo tuttavia poi ridotto a 50 grammi in occasione del confronto, circostanza in cui si è allineata a quanto dichiarato dall'imputato. In tale contesto, la Corte per determinare il quantitativo di sostanza alienata si è quindi basata sulle dichiarazioni degli acquirenti e dell'imputato. Al proposito si dirà che IM 1 ha fornito dichiarazioni certamente discontinue. In particolare, egli ha inizialmente menzionato un traffico

complessivo di 1 kg, quantitativo peraltro riconfermato in sede d'inchiesta, salvo poi ridurlo a 745 grammi, quindi a 750/800 e in sede dibattimentale, in prima battuta, a 700/750 grammi. Giova tuttavia al proposito evidenziare che l'imputato ha costantemente dichiarato di aver ricevuto, quale fornitura principale, 600 grammi di cocaina da cui ha tratto i menzionati 700 grammi. Nel corso dei 3-4 mesi precedenti, peraltro, egli si sarebbe rifornito con quantitativi di circa 5 grammi alla volta, sostanza che avrebbe inizialmente faticato a piazzare. In tale contesto, il fatto che egli, dopo aver ricordato i quantitativi di sostanza consegnati ai singoli consumatori – alcuni dei quali mai identificati dagli inquirenti – abbia corretto il totale di 1 kg in 750/800 grammi è apparso credibile. Di fatto, riportando 5 grammi “ a fine settimana ” tra novembre/dicembre 2018 e febbraio 2019 ne deriva un quantitativo situabile tra i 70 e i 90 grammi di sostanza. Se a ciò si aggiunge il fatto che appare altamente verosimile che, almeno inizialmente, le vendite siano andate a rilento, risulta credibile che il quantitativo totale – per tale periodo – si sia attestato a 50-100 grammi. A ciò occorre, con ogni evidenza, aggiungere 700 grammi derivanti dal panetto. Dal profilo fattuale, la Corte ha quindi confermato il punto 1 dell'atto d'accusa in ragione di 750 grammi di cocaina. 81. In diritto non v'è da argomentare che il precitato quantitativo di cocaina si pone ben al di sopra dei 18 grammi di sostanza pura che configurano l'infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti. Ne consegue che, ritenendo realizzati gli elementi oggettivi e soggettivi del reato, l'imputazione di cui al punto 1 dell'atto d'accusa è stata confermata. 82. Per quanto attiene ai punti 2 e 4 dell'atto d'accusa, i fatti sono stati ammessi e non si prestano pertanto a particolari considerazioni. Ritenuto che gli elementi oggettivi e soggettivi di detti reati risultano adempiuti, dette imputazioni sono state integralmente confermate così come indicate nella promozione dell'accusa. 83. Per quanto attiene al punto 3 dell'atto d'accusa, i fatti sono sostanzialmente ammessi e possono quindi essere confermati. In diritto, tuttavia, la Corte non può che rilevare che la dottrina considera che il consumo del denaro da parte dell'autore non configura un atto di riciclaggio di denaro (cfr. Corboz, *Les infractions en droit suisse*, ad art. 305bis CP). Ne discende che l'imputato è stato prosciolto dal menzionato capo d'imputazione. VIII) Commisurazione della pena 84. Giusta l'art. 47 cpv. 2 CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all'atto stesso (*Tatkomponenten*). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la repressibilità dell'offesa (*objektive Tatkomponenten*), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell'ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “ modo di esecuzione ” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (*Tatverschulden*), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “ circostanze esterne ”, e meglio della situazione concreta dell'autore in relazione all'atto, per esempio situazioni d'emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell'art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2). In quest'ambito, si inserisce l'eventuale responsabilità limitata dell'autore. In una sentenza dell'8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che - contrariamente ad un'interpretazione puramente letterale del testo dell'art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la scemata

imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già nella determinazione della colpa dell'autore e non - come prima si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2). 85. Determinata, così, la colpa globale dell'imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall'art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all'autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l'atto e nel corso del procedimento penale così come dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5). Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008; STF del

E. 12

marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008 inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007 consid.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.